



La mala gestio c.d. impropria

Descrizione

La Corte di Cassazione torna sul tema della c.d. mala gestio (c.d. impropria) della compagnia di assicurazione, con la sentenza del 29 aprile 2024 n. 11237, affermando che â??il principio stabilito da questa Corte in tema di mora debendi dellâ??assicuratore della responsabilità civile Ã" che lâ??obbligazione indennitaria di questâ??ultimo \tilde{A} " una obbligazione â?? di valuta, quando il danno causato dallâ??assicurato al terzo superi il massimale- di valuta, ma che â??si comportaâ? • come una obbligazione di valore, quando il danno causato dallâ?? assicurato al terzo sia inferiore al massimale. In questâ??ultimo caso, infatti, lâ??assicuratore deve tenere indenne lâ??assicurato di tutti i danni causati al terzo: e quindi non solo del risarcimento dovuto dallâ??assicurato in conto capitale, ma anche degli interessi compensativi di mora che lâ??assicurato Â" comunque tenuto a pagare dal giorno del fatto, ex art. 1219 cod. civ. Infatti, anche gli interessi compensativi dovuti dallâ??assicurato al terzo danneggiato, da calcolarsi sullâ??importo del risarcimento, costituiscono un â??dannoâ?• causato dallâ??assicurato al terzo, e come tale beneficia della copertura assicurativa nei limiti del massimale (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 1885 del 11/02/2002, Rv. 552161 â?? 01; Sez. 3, Sentenza n. 4186 del 23/04/1998. Rv. 514836 â?? 01; tali decisioni hanno superato il precedente e remoto orientamento secondo cui gli interessi dovuti dallâ??assicurato al terzo danneggiato â??hanno carattere moratorio e restano a carico dellâ??assicuratoâ?, senza che questi potesse pretenderne la rifusione da parte dellâ??assicuratore (Sez. 3, Sentenza n. 2817 del 22/10/1963, Rv. 264376 â?? 01)â??.

Da ciò derivano -per il Collegio- tre corollari.

â?? Il **primo corollario** che si ritrae da questo principio Ã" che se, nonostante la mora dellâ??assicuratore, il **massimale resti capiente** rispetto al debito dellâ??assicurato per capitale ed interessi, nulla quaestio: lâ??assicuratore sarà tenuto a versare allâ??assicurato capitale ed interessi compensativi, computati secondo i criteri stabiliti da Sez. U, Sentenza n, 19 del 17/02/1995.

Può poi accadere che il massimale assicurativo, capiente allâ??epoca dellâ??illecito, sia divenuto incapiente al momento del pagamento dellâ??indennizzo: vuoi per effetto del



deprezzamento del denaro, vuoi per effetto della variazione dei criteri di liquidazione del danno. In tal caso lâ??assicurato (e siamo al secondo corollario), se lâ??assicuratore avesse tempestivamente adempiuto lâ??obbligo indennitario, avrebbe beneficiato dâ??una copertura integrale della propria responsabilitÃ. Di conseguenza, nel caso di mora, lâ??assicurato potrà pretendere dallâ??assicuratore una copertura integrale, senza riguardo alcuno al limite del massimale, giacché lâ??assicuratore dovrà in tale ipotesi risarcire non il fatto dellâ??assicurato (per il quale vige il limite del massimale), ma il fatto proprio, e cioÃ" il pregiudizio al diritto di garanzia dellâ??assicurato, derivato dal colposo ritardo nellâ??adempimento.

Il terzo corollario riguarda lâ??ipotesi in cui il massimale assicurativo già allâ??epoca del sinistro fosse incapiente. In tal caso, quandâ??anche lâ??assicuratore avesse tempestivamente pagato lâ??indennizzo, lâ??assicurato non avrebbe giammai potuto ottenere una copertura integrale della propria responsabilitÃ. Di conseguenza, se lâ??assicuratore incorre in mora debendi, sarà tenuto a pagare gli interessi legali (o, in alternativa, eventualmente il maggior danno, ex art. 1224, secondo comma, cod. civ.), sul massimale.

In questi casi infatti, costituendo il debito dellâ??assicuratore una obbligazione di valuta, non Ã" possibile cumulare la rivalutazione del massimale e gli interessi. Delle due, pertanto, lâ??una: o il danneggiato avrà dimostrato di avere patito un â??maggior dannoâ?•, cioÃ" un pregiudizio causato dal ritardo nellâ??adempimento non assorbito dagli interessi legali, ed allora gli spetterà al risarcimento di questâ??ultimo; ovvero nulla avrà dimostrato a tal riguardo, ed allora gli spetteranno i soli interessi legaliâ?• (Cass., 8/11/2019, n. 28811; conf. Cass., 17/03/2022, n. 8676, che rimarca: â??nel rapporto tra assicuratore della r.c.a. e danneggiatoâ?!lâ??assicuratore assume la veste di debitore, non di mandatario o gestore di affari altrui. Pertanto la mora dellâ??assicuratore nellâ??ambito di tale rapporto non potrà mai comportare altre conseguenze che quelle di cui allâ??art. 1224 cod. civ.: e cioÃ" lâ??obbligo di pagamento di somme eccedenti il massimale a titolo di interessi o maggior danno ex art. 1224 cod. civ., ma mai a titolo di capitaleâ?•)â??

Nel caso di specie ne consegue che: a) atteso che il massimale era incapiente allâ??epoca del fatto, non poteva rivalutarsi il capitale; b) gli interessi moratori, escluso il maggior danno per carenza di allegazione prima che di prova, saranno dovuti fino al pagamento e non solo fino alla liquidazione giudiziale, a nulla rilevando il difetto di allegazione e prova del danno maggiore.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 05 Mag 2025